LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA E LE CONSEGUENTI ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 18, comma 1, del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto. La Segreteria della Composizione Negoziata trasmetterà tempestivamente, non appena ricevuta l'accettazione dell'esperto, con lettera a firma del Segretario Generale o suo delegato, la richiesta di applicazione delle misure protettive, unitamente al modulo di accettazione dell'esperto scaricato dalla piattaforma, alla UO Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio, gestione provvedimenti e rapporti con il Tribunale.

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. "118 APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Codice atto: A99 "applicazione misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019"

A99 "accettazione esperto art. 18 D.Lgs. 14/2019"

Allegati: l'istanza di misure protettive e l'accettazione dell'esperto, predisposte sui moduli pubblicati sulla Piattaforma telematica e firmati digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa e dall'esperto (allegati ad probationem).

Termine: L'iscrizione dovrà essere eseguita immediatamente o comunque il mattino successivo al ricevimento della documentazione da parte della Segreteria della Composizione Negoziata.

Note operative

Unioncamere, con lettera prot. 0026782/U del 29/11/2021, ha fornito le seguenti indicazioni:

[...] una volta effettuata l'iscrizione l'ufficio del registro delle imprese trasmette l'informazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sull'istanza al fine di consentire - nel brevissimolasso di tempo previsto dall'articolo 19, comma 1 ovvero "entro il giorno successivo alla pubblicazione" - di depositare il ricorso presso il tribunale per la richiesta di conferma o la modifica delle misure protettive. A tal fine si suggerisce di procedere alla pubblicazione nelle prime ore della giornata lavorativa al fine di agevolare al massimo il deposito del ricorso in tribunale [...].

La procedura descritta in questo paragrafo vale sia nel caso in cui l'istanza di misure protettive sia presentata congiuntamente all'istanza di nomina dell'esperto, sia successivamente.

In Copernico nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura "pubblicata istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio il _/__/_, nominato l'esperto nome cognome, CF, nomina accettata dall'esperto in data ../../."

Nel caso in cui il Tribunale locale chiedesse alla Camera di pubblicare l'indirizzo della PEC dell'esperto, in modo di avere una facile evidenza di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 lettera f), sarà la singola Camere a valutare se inserire tale informazione nel Registro.

2. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: Amministratore con rappresentanza/Imprenditore individuale

Termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese dell'istanza di misure protettive, unitamente all'accettazione dell'esperto.

Sanzione: Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese (Vd. Scheda n. 3). L'istanza è cancellata con provvedimento del Conservatore ed il medesimo è comunicato al Tribunale e alla Segreteria della Composizione Negoziata.

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato (documento ad probationem).

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Nel campo a scrittura libera occorre riportare:

"Istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2019: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX"

Codice Atto: A99 con la seguente descrizione "misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019" – comunicazione n. di ruolo del Tribunale"

Data Atto: data del deposito del ricorso

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50

euro (imprese individuali)

3. CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER MANCATA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, terzo periodo, del D.Lqs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: U.O. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio, gestione provvedimenti e rapporti con il Tribunale

Codice atto: A99 con la descrizione "cancellazione misure protettive per mancata iscrizione n. di ruolo"

Allegati: provvedimento del Conservatore

Data atto: data del provvedimento del Conservatore

Termine: Non è previsto, ma la cancellazione deve essere tempestiva come si evince dal testo "decorso inutilmente il termine.... l'iscrizione....è cancellata ".

Comunicazione: la UO Iscrizioni d'ufficio comunica alla Cancelleria il provvedimento del Conservatore per i successivi ed eventuali provvedimenti del Tribunale. Il provvedimento, anche ai sensi dell'art. 19 comma 3, è altresì comunicato alla Segreteria della Commissione

- **N.B.**: **1.** Se la domanda di iscrizione del numero di ruolo è depositata oltre i 30 gg, sarà tempestivamente rifiutata, in quanto le misure protettive sono state già oggetto di cancellazione con Provvedimento del Conservatore. **Segue la tempestiva comunicazione alla Cancelleria.**
- 2. Nel caso in cui successivamente all'emanazione del provvedimento di revoca delle misure protettive ad opera di Conservatore, intervenisse il decreto di conferma delle stesse da parte del Tribunale, il Conservatore emanerà provvedimento di cancellazione della revoca delle misure protettive ripristinando l'iscrizione delle misure nel registro. Segue la tempestiva comunicazione alla Cancelleria.
- **3.** Nel caso in cui nel termine dei 30 gg dalla pubblicazione dell'istanza di misure protettive nel Registro Imprese, intervenisse il decreto di conferma delle stesse e l'impresa non provvedesse nello stesso termine, a comunicare la domanda di iscrizione del numero di ruolo, non sarà emesso alcun provvedimento di revoca delle stesse, ma **seguirà la comunicazione tempestiva alla Cancelleria dell'omesso deposito.** Se l'impresa comunicasse la domanda di iscrizione del numero di ruolo oltre i 30 gg, vale quanto detto al punto **1.**

ATTENZIONE: Se pubblicata anche l'istanza ex art. 20 questa rimane in pubblicità fino al termine della procedura di COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

Tale pubblicazione viene rimossa, prima del termine della procedura di Composizione Negoziata solo se è decretata l'inefficacia o la revoca delle misure protettive da parte del Giudice.

4. ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE IN MERITO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 19 D.Lgs. 14/2019

Riferimenti normativi: art. 19, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "119 - MISURE PROTETTIVE EX ART. 19

D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Imprenditore individuale: 12 riquadro 31, cod. "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART.

19 D.LGS, 14/2019; PROVV, DEL TRIBUNALE"

Allegati: provvedimento del Tribunale, <u>documento ad uso interno a fini istruttori</u>, riguardante le fattispecie contemplate dall'art. 19 D.Lgs. 14/2019, con cui il dispone:

- a) l'inefficacia,
- b) la durata,
- c) la proroga,
- d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori,
- e) la revoca o la riduzione della durata
- f) le misure cautelari richieste.

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Note

Si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza relativi alle lettere a) b) c) e). Per le altre voci d) e f) si ritiene che il provvedimento vada iscritto in forma sintetica, rendendo anonimi nominativi/denominazioni dei terzi coinvolti, citando solo gli estremi dei numeri di ruolo relativi alle procedure su cui eventualmente interviene il Tribunale.

4. 1 ISCRIZIONE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA

Riferimenti normativi: art. 19, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello 12 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

Si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza, **ad es.**: "Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/xxxx il Giudice ha confermato le misure protettive richieste, con l'esclusione del procedimento R.G.E. n. xxx/xxxx [nota: nel caso di conferma parziale delle misure richieste], stabilendone la durata in xxx giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanzanel Registro delle imprese."

4.2 ISCRIZIONE DELLE PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA

Riferimenti normativi: art. 19, comma 5 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

Si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza, **ad es.**: "Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/xxxx il Giudice ha prorogato per ulteriori xx giorni la durata delle misure protettive concesse"

4. 3 DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE SENZA FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, ultimo periodo e comma 3, terzo periodo del D. Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

L'Ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l'eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

4.4 DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 19, commi 3 e 7 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

L'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l'eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

4.5 ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 19, COMMA 6

Riferimenti normativi: art. 19, commi 6 e 7 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello 12 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

Nel caso di <u>revoca</u> l'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l'eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

5. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 2446, 2447, 2482-BIS, 2482-TER, 2484 E 2545-DUODECIES DEL CODICE CIVILE (ART. 20 DEL D.LGS. 14/2019)

Riferimenti normativi: art. 20 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica. La Segreteria della Composizione Negoziata trasmetterà, con lettera a firma del Segretario Generale o suo delegato, la dichiarazione di sospensione, alla UO Iscrizioni d'ufficio.

Modulistica:

Società: modello S2, riquadro 20, codice "120 – SOSPENSIONE OBBLIGHI E CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 20 D.LGS. 14/2019"

Codice atto: A99

Nota operativa: in Copernico, nel campo a scrittura libera del codice 120 occorre inserire la seguente dicitura "pubblicata dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 D.Lgs. 14/2019 in data ../../.."

Data atto: data della sottoscrizione della dichiarazione

Allegati: la dichiarazione di sospensione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, che può essere contenuta nell'istanza di nomina dell'esperto o in un documento apposito, predisposto sul modulo pubblicato sulla Piattaforma telematica.

Termine: non espressamente previsto, tuttavia si ritiene che l'iscrizione vada eseguita tempestivamente a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte ufficio camerale preposto alla gestione della procedura di Composizione Negoziata.

Note operative

Si ritiene che la pubblicazione debba avvenire solo a partire dall'accettazione dell'esperto, perché solo dall'accettazione prende effettivamente avvio la composizione negoziata, ma nel contempo si ritiene di non dare notizia del nominativo dell'esperto in ossequio al principio generale di riservatezza che presiede questo istituto, cui si può derogare solo se la pubblicità sia espressamente prevista.

6. ISCRIZIONE DEL DISSENSO DELL'ESPERTO SU ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi: art. 21, comma 4, del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: L'Esperto

Termine: entro 10 giorni dalla comunicazione dell'imprenditore all'esperto del compimento di attidi straordinaria amministrazione, nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Allegati obbligatori: nessuno

Obbligo/facoltà: Se l'atto può arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, la domanda di iscrizione è obbligatoria.

In caso di misure protettive e cautelari l'esperto, dopo l'iscrizione del dissenso nel Registro delle Imprese, provvede ad effettuare la comunicazione al Giudice che ha emesso i provvedimenti.

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Impresa individuale: 12 riquadro 31

L'Esperto deve indicare nel riq. 20 o 31, in modo sintetico e nel rispetto alla riservatezza degli interessati, quale sia il tipo di pregiudizio arrecato (in modo daesplicitare se si tratti di iscrizione facoltativa od obbligatoria) e l'atto oggetto del dissenso (per gli effetti di cui all'art. 24, comma 3)

Codice Atto: A99 "iscrizione dissenso dell'esperto"

Data Atto: data della comunicazione dell'esperto

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50

euro (imprese individuali)

6.1 ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 21, COMMA 5 PER DISSENSO DELL'ESPERTO

Riferimenti normativi: art. 21, comma 5 e art. 19, commi 6 e 7 del D. Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE

EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Note operative

Nel caso di <u>revoca</u> l'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l'eventuale dichiarazione di sospensione ex. art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

7. ISCRIZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Riferimenti normativi: articoli 17 comma 5, 17 comma 8 e 19 comma 6 del D. Lgs. 14/2019; Allegato al D.D. Min. Giustizia28/09/2021. Par. 14.2 e sez. V, parte finale.

Le norme prevedono che si dia pubblicità al provvedimento con cui il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti delle misure protettive; non si prevede espressamente la pubblicazione della conclusione della composizione negoziata a seguito dell'archiviazione da parte del Segretario generale o suo delegato. Tuttavia si ritiene qui applicabile il principio della pubblicità allargata per cui sono oggetto di pubblicazione anche gli atti/fatti estintivi di fattispecie per cui non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione, in modo che attraverso la pubblicazione dell'archiviazione della composizione negoziata si informino i terzi dei seguenti effetti:

- a) venir meno della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (art. 20), se l'imprenditore non ha chiesto le misure protettive del patrimonio (nel qual caso la sospensione verrebbe meno con la cessazione delle misure protettive).
- b) cancellazione del dissenso dell'esperto.

Soggetto obbligato/legittimato: UO Iscrizione d'ufficio

Allegati: provvedimento del Segretario Generale o suo delegato di archiviazione della procedura di Composizione Negoziata (documento ad uso interno a fini istruttori)

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento

Note operative

Occorre dare pubblicità d'ufficio alla conclusione della procedura negoziata, eliminando dalla parte corrente del Registro e trasferendole nella parte storica le informazioni relative a:

- 1) dichiarazione di sospensione degli obblighi civilisti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 14/2019, in assenza di applicazione di misure protettive (se sono presenti le misure protettive si veda il paragrafo seguente);
- 2) eventuale dissenso dell'esperto iscritto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 14/2019;

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive invece andranno tolte dalla parte corrente non alla conclusione della procedura ma quando il Giudice ne dichiari cessati gli effetti come prevede l'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 14/2019.

8. EFFETTI DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DEL D.LGS. 14/2019

Riferimenti normativi: art. 17 comma 8 del D.Lgs. 14/2019.

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

Allegati: provvedimento/ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori

Codice atto: A99

Data atto: data di deposito in Cancelleria

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROVV. DEL TRIBUNALE"

Note operative:

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive vanno tolte dalla parte corrente del Registro non alla conclusione della procedura, ma quando il Giudice ne dichiari cessati gli effetti come prevede l'art. 17 comma 8 del D.L. 14/2019:

"Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati ali effetti".

Le informazioni relative alla dichiarazione di sospensione ex art. 20 vanno tolte dalla parte corrente del Registro:

- a) in assenza di misure protettive, alla conclusione della procedura di composizione negoziata a seguito dell'archiviazione disposta dal Segretario Generale;
- b) in presenza di misure protettive, con la pubblicazione del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la loro cessazione (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

9. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E DELL'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO

Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, lett. a) e lett. c), art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il titolare/legale rappresentante

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: copia del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lett a) e dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett c)

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura "DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura "DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019"

Codice atto: A99

Data atto: data del contratto o dell'accordo Diritti di segreteria: euro 90,00 società

euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali

euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

Note operative

Trattandosi di una fattispecie di iscrizione/annotazione (la norma parla testualmente di "pubblicazione") nel Registro delle Imprese, in attesa di ulteriori specificazioni si ritiene opportuno gestirla alla stregua di un mero deposito, non essendo stato specificato nulla, in caso di annotazione nel corpo della visura, circa la sua rimozione

10. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE/DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI CONTRATTI E DEGLIACCORDI DI CUI ALL'ART. 23 del D.Lgs 14/2019

Riferimenti normativi: art. 23, comma 2, art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato/legittimato: il titolare/legale rappresentante

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegati: copia degli atti previsti – Contratto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) – Accordo

ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) – Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b)

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura "DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 2 E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura "DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23. COMMA 2 E 25-BIS. COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019"

Codice atto: A99

Data atto: data del contratto/accordo

Diritti di segreteria: euro 90,00 società

euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali

euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI GRUPPO DI IMPRESE

La conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese – Art. 25 D.Lgs. 14/2019

11. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE.

Riferimenti normativi: art. 18, comma 1, del D.Lgs. 14/2019

PREMESSA

La procedura d'iscrizione al registro imprese dell'istanza di misure protettive per gruppi d'imprese non differisce da quanto previsto nel caso delle istanze singole di composizione negoziata. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese iscritte presso diverse Camere di Commercio, è necessario che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo e che ha ricevuto l'istanza unitaria di composizione negoziata, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, dell'accettazione dell'esperto, dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (allegando copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e copia dell'istanza di applicazione delle misure di protezione).

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: 12 riquadro 31, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

Codice atto: A99 "applicazione misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019"

A99 "accettazione esperto art. 18 D.Lgs. 14/2019"

Allegati alla pratica d'ufficio:

- 1. copia dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione delle cause di scioglimento depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dall'amministratore/titolare;
- 2. copia dell'accettazione d'incarico da parte dell'esperto depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dallo stesso;

12. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE

A) PER LA CAPOGRUPPO

La procedura d'iscrizione al registro imprese del numero di ruolo generale assegnato dal tribunale al deposito del ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive per gruppi d'imprese non differisce da quanto previsto nel caso di composizioni negoziate individuali. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese iscritte presso diverse Camere di Commercio è necessario, che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo e che ha ricevuto l'stanza di pubblicazione del numero di ruolo generale dal soggetto obbligato, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, del numero di ruolo generale (allegando copia della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato).

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: Amministratore/Imprenditore individuale

Termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese, dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

Sanzione: Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Nel campo a scrittura libera occorre riportare:

"istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2019: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX"

Codice Atto: A99 con la seguente descrizione "misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019" – comunicazione n. di ruolo del Tribunale"

Data Atto: data del deposito del ricorso

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50

euro (imprese individuali)

B) PER LE ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO ADERENTI ALLA PROCEDURA

Una volta ricevuta dalla Camera di Commercio dell'impresa capogruppo la documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, si procede all'iscrizione d'ufficio sulle rispettive posizioni di competenza.

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Modulistica:

Società: modello S2 riguadro 20

Imprenditore individuale: 12 riquadro 31

"istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2021: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX"

Codice Atto: A99 con la seguente descrizione "misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019" – comunicazione n. di ruolo del Tribunale"

Data Atto: data del deposito del ricorso

13. ISCRIZIONE ESPERTO DESIGNATO DI GRUPPO

Riferimenti normativi: art. 25, comma 7, D.Lgs. 14/2019

NOTA

Le norme non prevedono espressamente l'iscrizione dell'esperto designato, in sostituzione dei precedenti nominati; tuttavia, si ritiene qui applicabile il principio della completezza delle informazioni e procedere alla successiva iscrizione d'ufficio dell'esperto designato o nominato con contestuale cancellazione del precedente esperto.

In termini operativi la procedura d'iscrizione al registro imprese dell'esperto designato di gruppo prevede che la Camera di commercio che riceve, tramite piattaforma telematica nazionale, la designazione del nuovo esperto trasmetta alle altre camere di commercio interessate tale designazione, al fine di permettere l'aggiornamento sulle rispettive visure.

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio

Allegati: designazione dell'esperto depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dallo stesso:

Codice atto: A99

Data atto: data di deposito della designazione in piattaforma telematica nazionale

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20 cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31 cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019"

Nota operativa: in Copernico DATI LEGALI - Q. 20 nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura "designato l'esperto nome cognome, CF, in data ../../.."

Per quanto concerne i seguenti adempimenti:

- la cancellazione dell'istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l'imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 19, comma 1, del D.Lgs. 14/2019);
- 2. le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiara (art. 19 del D.L. 14/2019):
 - a) l'inefficacia;
 - b) la durata;
 - c) la proroga;
 - d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori;
 - e) la revoca o la riduzione della durata;
- 3. l'iscrizione della conclusione della composizione negoziata;
- 4. l'iscrizione della dichiarazione di cessazione degli effetti dell'istanza di misure protettive;

di cui è prevista espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese, occorrerà procedere con iscrizioni d'ufficio su tutte le imprese del gruppo aderenti alla procedura di composizione. Nel caso di imprese appartenenti Registri Imprese territorialmente diversi sarà necessario da parte del Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo e che ha ricevuto il provvedimento del Tribunale, provvedere ad apposita comunicazione via PEC alle altre Camere (allegando copia del provvedimento).

Per la gestione operativa si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.

In modo analogo

Per l'iscrizione del dissenso dell'esperto e per tutti gli adempimenti di parte conseguenti alla conclusione delle trattative quali:

- 1) la pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti finalizzati alla continuità aziendale;
- 2) gli accordi di risanamento controfirmati dall'esperto,
- 3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- 4) i piani di risanamento

si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.

CONCORDATO SEMPLIFICATO

14. DOMANDA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO (RICORSO)

Riferimento normativi: art. 25 – sexies, comma 2, DL.gs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della

Cancelleria

Allegato: domanda/ricorso di ammissione al concordato semplificato

Codice Atto: A15

Note operative

Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - "Tipo Atto/Fatto", selezionare Proposta di Concordato (014), con l'indicazione "Deposito della domanda (ricorso) di concordato semplificato" facendo comparire in visura l'informazione del deposito.

14.1 DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 25-sexies, comma 3, D.Lgs.14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegato: decreto di inammissibilità

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO G/ALTRE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

Note operative: l'informazione è pubblicata nel blocco informativo "Annotazioni di procedure concorsuali", in calce a quella relativa alla "Iscrizione al ruolo procedure esecutive"; le stesse devono essere poi rimosse dalla visura ordinaria e trasferite in quella storica.

15. DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 25-sexies, comma 6 e articolo 45 comma 2, D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: : entro il giorno successivo alla comunicazione da parte

della Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione al concordato semplificato

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative

Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - "Tipo Atto/Fatto", selezionare Proposta di Concordato (014), per rendere nota la data fissata per l'udienza di omologazione del concordato semplificato

16. NOMINA DELL'AUSILIARIO

Riferimenti normativi: art. 25-sexies, comma 3 e 6, e art. 45 comma 2 D.Lqs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: : entro il giorno successivo alla comunicazione da parte

della Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione al concordato semplificato

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

17. DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 106, comma 3, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies,

comma 8

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non previsto – iscrizione tempestiva

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

18. DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 25-sexies, comma 6, D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Allegato: decreto di omologa

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

19. DECRETO DI RIGETTO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 48 comma 6 D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Allegato: decreto di rigetto

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni riferite allo stesso sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

20. DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 247, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

21. DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI RIGETTO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 247, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Note operative

In questi casi si riapre il concordato semplificato e tutte le informazioni inerenti allo stesso

devono essere recuperate

22. NOMINA DEL/I LIQUIDATORE/I GIUDIZIALE PER LA CESSIONE DEI BENI

Riferimenti normativi: art. 114 D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-septies, comma 1

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Allegato: decreto di omologa contenente la nomina

Codice Atto: A15

Note operative

precisare nei poteri della persona che trattasi di liquidatore/i nominato/i per la cessione dei beni, lasciando iscritti gli amministratori.

23. SENTENZA CHE RISOLVE/ANNULLA IL CONCORDATO SEMPLIFICATO E DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Riferimenti normativi: art. 119, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto – iscrizione tempestiva **Allegato:** sentenza del Tribunale che risolve/annulla il concordato

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

24. PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 118, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8

Soggetto obbligato: il Cancelliere/imprenditore

Termine: entro il giorno successivo alla comunicazione da parte della Cancelleria

Codice Atto: A15

Note operative

le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo iscrivono d'ufficio con Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO.

Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza dell'impresa con l'apposita modulistica (mod. I2, riquadro XX, o mod. S2, riquadro xx; in questo caso devono essere corrisposti:

- diritti di segreteria: 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.
- imposta di bollo: 65,00 euro per società capitali, 59,00 euro per società di persone, 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

Tutte le informazioni riferite al concordato semplificato sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.